



CITTA' DI CATANZARO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 32 Data 28/04/2022	OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DEI LOCALI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E AL CONSUMO SUL POSTO
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto, del mese di aprile alle ore 16:30 e successive, nella Sala dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro "Piazza Rossi", in seduta Ordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ABRAMO SERGIO	SINDACO	X	ALTOMARE ANNA	CONSIGLIERE	X
AMENDOLA ANDREA	CONSIGLIERE		ANGOTTI ANTONIO	CONSIGLIERE	X
BELCARO ANNUNZIATO	CONSIGLIERE	X	CELI FRANCESCA CARLOTTA	CONSIGLIERE	
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE	X	CICONTE VINCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE	
CONSOLANTE ENRICO	CONSIGLIERE		CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	X
COSTA LORENZO	CONSIGLIERE	X	COSTANZO MANUELA	CONSIGLIERE	
COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	X	CRITELLI ANDREA	CONSIGLIERE	X
GALLO ROBERTA	VICE PRESIDENTE	X	GIRONDA FRANCESCO	CONSIGLIERE	
LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	X	MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	
MERANTE GIOVANNI	CONSIGLIERE		MIRARCHI ANTONIO	CONSIGLIERE	
MOTTOLA DI AMATO MAURIZIO	CONSIGLIERE		PALAIÀ DANIELA	CONSIGLIERE	X
PISANO GIUSEPPE	CONSIGLIERE		POLIMENI MARCO	PRESIDENTE	X
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE		RENDA GIULIANO	CONSIGLIERE	X
RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	X	ROTUNDO CRISTINA	CONSIGLIERE	
RUSSO DANILO	CONSIGLIERE	X	SESTITO RAFFAELA	CONSIGLIERE	X
TALARICO FABIO	CONSIGLIERE	X	TRIFFILETTI ANTONIO	CONSIGLIERE	
URSINO ANTONIO	CONSIGLIERE				

PRESENTI N° 18

ASSENTI N° 15

Presiede il Presidente Marco Polimeni.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

PATRIMONIO, PROVVEDITORATO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA
SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DEI LOCALI AUTORIZZATI ALLA
SOMMINISTRAZIONE E AL CONSUMO SUL POSTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il Paese, a causa della diffusione del COVID-19, ha determinato l'introduzione di norme sempre più restrittive alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività commerciali e produttive, volte a contenere il più possibile la pandemia;

CONSIDERATO che:

- l'art. 9 ter del D.L. 137/2020 a comma 2 prevedeva: *“Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di **pubblico esercizio** di cui all'art 5 della legge 25 Agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3-quarter, del decreto-legge 30 Dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 Febbraio 2020, n.8 , già esonerate dal 1° Maggio 2020 al 31 Dicembre 2020, ai sensi dell'art.181, comma 1, del decreto-legge 19 Maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 Luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 Dicembre 2019, n.160”;*

- nella Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 706, il legislatore ha prorogato al 31 Marzo 2022 le disposizioni con esonero dal versamento del Canone Unico Patrimoniale, previsto dall'art. 9-ter del D.L. 137/2020;

- il D.L. n. 228/2021, c.d. milleproroghe, convertito in Legge 25 Febbraio 2022 n.15, ha prorogato fino al 30 Giugno 2022 l'applicazione delle procedure semplificate per richiedere le autorizzazioni temporanee di occupazione di nuove superfici di suolo pubblico per l'installazione di dehors;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 22 maggio 2020 con la quale è stato concesso in via straordinaria e temporanea e sino al 31 ottobre 2020, agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, l'occupazione di spazi pubblici, secondo le modalità in essa contenute, a seguito dello Stato di Emergenza epidemiologica COVID-19 - D.L. 34/2000 art. 181;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 4 novembre 2020 inerente la proroga temporanea delle occupazioni di suolo pubblico connessa all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla delibera n. 130/2020, con scadenza 31 dicembre 2020;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18 gennaio 2021 con la quale è stata prorogata in via straordinaria e temporanea e sino al 31 marzo 2021 e comunque sino alla eventuale ulteriore proroga della scadenza che il Governo intenderà emanare, agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, il rilascio di concessioni per l'occupazione di spazi pubblici antistanti i rispettivi esercizi, ovvero, in assenza di idonei spazi antistanti, anche gli spazi adiacenti o nelle vicinanze degli stessi (ad esempio spazi pubblici o aree verdi poste dall'altra parte della strada) per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture a carattere temporaneo immediatamente rimovibili, in osservanza alle precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 22 maggio 2020 che s'intende integralmente richiamata ma prorogata nei termini sopra indicati fatti salvo diverse ulteriori disposizioni Ministeriali e/o Ordinanze;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 19 aprile 2022 con la quale, tra l'altro, si è preso atto del D.L. n. 228/2021, c.d. milleproroghe, convertito in Legge 25 Febbraio 2022 n.15, che ha prorogato fino al 30 Giugno 2022 l'applicazione delle procedure semplificate per richiedere le autorizzazioni temporanee di occupazione di nuove superfici di suolo pubblico per l'installazione di dehors;
- con la stessa Deliberazione si sono prorogate le concessioni già rilasciate alle attività di pubblico esercizio, come individuate dal comma 2 dell'articolo 9-ter del D.L. 28 Ottobre 2020, n. 137, in deroga al Regolamento dehors sulla base della normativa Covid-19, per il periodo dal 1° Aprile 2022 al 30 Giugno 2022;

CONSIDERATO, altresì, che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto positivo l'esperienza, malgrado il periodo pandemico, che ha costretto i cittadini di usufruire dei servizi all'aperto, determinando nell'altro canto una maggiore socializzazione e uso dello spazio pubblico, ove possibile;

CHE gli incontri e le riunioni succedutesi nel tempo tra l'Amministrazione e le Commissioni consiliari competenti, nonché le associazioni di categoria e alcuni rappresentanti dell'ordine degli Ingegneri e degli Architetti al fine di giungere ad un testo Regolamentare che tiene conto dell'attuale assetto urbanistico della Città, del decoro urbano con particolare riferimento al Centro Storico e della sicurezza.

RITENUTO, necessario realizzare pienamente una politica di sostegno alle attività di pubblico esercizio in ragione delle limitazioni dell'attività conseguenti all'emergenza epidemiologica nonché in considerazione, della contingente crisi energetica che sta investendo attualmente tutti i settori economici a causa del conflitto bellico in atto che ha evidenti ripercussioni;

DATO ATTO che il Regolamento in oggetto, costituito da 20 articoli, è stato elaborato altresì con il contributo dei vari Settori Comunali interessati (Patrimonio, Corpo dei Vigili Urbani, Attività Produttive);

RITENUTO, quindi, approvare l'allegato Regolamento "*Occupazione temporanea di suolo pubblico a servizio dei locali autorizzati alla somministrazione e al consumo sul posto*";

VISTI:

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., avente in oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- il D.L. n. 34/2020, convertito in Legge 17/07/2020, n. 77 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. n. 137/2020, convertito in Legge 18/12/2020, n. 176;
- il D.L. n.228/2021, c.d. Milleproroghe, convertito in Legge 25/2/2022, n.15;
- il Regolamento sulla Gestione del Patrimonio immobiliare, Delibera di C.C. n. 6 del 16 febbraio 2006;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 22 maggio 2020 e successive proroghe;
- il Regolamento per la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico per gli spazi di ristoro all'aperto (dehors) quali elementi di arredo urbano;

- il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 13 Aprile 2021;

Preso atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dai Dirigenti dei Settori interessati e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

PATRIMONIO, PROVVEDITORATO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DEI LOCALI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E AL CONSUMO SUL POSTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. Giacinto Ciappetta

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 22/04/2022

POLIZIA MUNICIPALE, MOBILITA'
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DEI LOCALI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E AL CONSUMO SUL POSTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONGIUNTO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Ing. GIOVANNI LAGANA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 22/04/2022

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DEI LOCALI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E AL CONSUMO SUL POSTO

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 22/04/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. ANTONINO FERRAILO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Marco Polimeni il quale cede la parola all'assessore Alessandra Lobello per relazionare in merito alla pratica in oggetto;

UDITA la relazione dell'assessore Alessandra Lobello;

PRESO ATTO CHE il Dirigente del Settore Patrimonio ha presentato un emendamento tecnico così riassunto: all'art. 2 comma 2 del Regolamento, per mero refuso, è rimasto indicato il riferimento al Codice della Strada e all'art. 13, comma 1, per mero errore, è stata riportata la parola "preventivo" anziché "subordinato";

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali Lorenzo Costa e Danilo Russo;

Il Presidente del Consiglio nel riferire che, in relazione all'emendamento presentato e sottoscritto dal consigliere Avv. Daniela Palaia, il Dirigente del Settore Patrimonio, Ing. Giacinto Ciappetta, ha espresso parere negativo, cede in ogni caso la parola al Consigliere Palaia al fine di poterne illustrare il contenuto al Consiglio Comunale;

UDITO l'intervento del Consigliere Eugenio Riccio;

UDITO, in merito, l'intervento del Segretario Generale;

UDITO l'intervento dei Consiglieri Fabio Talarico, Lorenzo Costa, Roberta Gallo;

SENTITO, in conclusione, l'intervento dell'assessore Alessandra Lobello teso a rassicurare circa la corretta applicazione del Regolamento;

DATO ATTO che entra in aula il consigliere Manuela Costanzo;

DATO ATTO che escono dall'aula i consiglieri: Antonio Corsi, Sergio Costanzo, Luigi Levato;

RILEVATO che sono stati nominati scrutatori i consiglieri Riccio, Renda, Russo;

VISTI i pareri espressi dalla 1^a e dalla 3^a Commissione Consiliare Permanente;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Marco Polimeni pone in votazione l'argomento in trattazione;

DATO ATTO CHE interviene, per dichiarazione di voto, la Consigliera Daniela Palaia e il Consigliere Danilo Russo;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti;

PRESENTI N. 16

VOTANTI N. 16

Voti favorevoli: n. 16 (Abramo, Altomare, Angotti, Belcaro, Ciciarello, Costa, Costanzo M., Critelli, Gallo, Palaia, Polimeni, Renda, Riccio, Russo, Sestito, Talarico).

Voti Contrari: n. =====;

Astenuti: n. n. =====;

VISTO l'esito della votazione che precede

DELIBERA

- che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta e riportata in premessa.

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto e Approvato

Presidente

Sig. Marco Polimeni

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario

Dott.ssa Sica Vincenzina

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CATANZARO
SETTORE PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

Consiglio Comunale del 28 aprile 2022

Delibera avente ad oggetto:

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO A SERVIZIO DEI LOCALI AUTORIZZATI ALLA
SOMMINISTRAZIONE E AL CONSUMO SUL POSTO**

EMENDAMENTO TECNICO

All'art. 2, comma 2, del Regolamento – per mero refuso – è rimasto indicato il riferimento al Codice della Strada; pertanto, l'articolo si deve ritenere così riscritto:

2.2 L'occupazione temporanea di suolo pubblico, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale, garantendo quindi 1.50 m dalla facciata, ~~come previsto dal codice della strada.~~

All'art. 13, comma 1, del Regolamento – per mero errore – è indicata la parola "preventivo" anziché "subordinato"; pertanto, l'articolo si deve ritenere così riscritto:

13.1 Il rilascio della concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico è ~~preventivo~~ subordinato all'acquisizione dei pareri, di competenza dell'Amministrazione Comunale, previsti dalle normative vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
Ing. Giacinto Ciappetta

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DEI LOCALI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E AL CONSUMO SUL POSTO

Art.1

Definizione di spazi esterni a servizio dei locali autorizzati alla somministrazione ed al consumo sul posto.

1.1 Per occupazione temporanea di suolo pubblico, ovvero privato con servitù di uso pubblico, si intende l'occupazione di spazi pubblici antistanti i rispettivi esercizi, ovvero, in assenza di idonei spazi antistanti, anche gli spazi adiacenti, prospicienti, o nelle vicinanze degli stessi (ad esempio spazi pubblici o aree verdi) per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane, a carattere temporaneo immediatamente rimovibili. L'occupazione temporanea di suolo pubblico si attua mediante il rilascio preventivo di una concessione, o ampliamento di una già in essere, con un minimo di 10 mq e fino ad un massimo, ove possibile, di due volte la superficie catastale del locale oggetto della concessione.

1.2 L'Amministrazione si riserva di valutare l'idoneità degli arredi proposti richiedendo, ove opportuno, una nuova/diversa tipologia di arredo.

1.3 Le occupazioni potranno anche essere estese sul fronte di locali limitrofi, a condizione che vi sia l'assenso del titolare dell'attività limitrofa per l'intera durata dell'occupazione, debitamente allegato all'istanza, fermo restando l'obbligo di lasciare liberi gli accessi sia pedonali che carrabili, agli edifici e agli altri locali commerciali/direzionali, per una profondità di almeno 2 metri dalla facciata; ovvero, anche, posizionata in allineamento e prosecuzione della porzione di dehors prospiciente l'attività oggetto della concessione.

1.4 L'occupazione temporanea del suolo deve essere tale da garantire che siano sempre disponibili corsie per il transito dei mezzi di emergenza aventi una larghezza di almeno 3,50 metri, nonché lo spazio necessario alla circolazione dei pedoni non inferiore a 1,50 metri dalla parete edificata;

1.5 L'occupazione temporanea di suolo pubblico a servizio dei locali autorizzati alla somministrazione e al consumo sul posto, è ammessa anche negli spazi destinati alla sosta veicolare a pagamento "strisce blu", dopo le ore 20:00, e in tal caso è comunque soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale CUP. Tali spazi potranno essere segnalati a cura delle ditte richiedenti con apposito cartello a norma del codice della strada indicante il numero di concessione e l'orario.

1.6 Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico ricade negli spazi destinati alla sosta veicolare a pagamento "strisce blu", in orari antecedenti alle ore 20:00, alla documentazione di cui all'art. 12 bisogna allegare liberatoria da parte del Concessionario dei parcheggi pubblici a pagamento (strisce blu) AMC.

Art. 2

Tipologie

2.1 Gli elementi di arredo che potranno essere utilizzati sono:

- a. Tavoli, sedie, poltroncine;
- b. Fioriere ed elementi di delimitazione;
- c. Pedane;
- d. Stufe ad irraggiamento;
- e. Cestini per raccolta rifiuti;
- f. Ombrelloni;

2.2 L'occupazione temporanea di suolo pubblico è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale, garantendo quindi 1.50 m dalla facciata.

2.3 L'occupazione temporanea di suolo pubblico è comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari da parte degli uffici preposti e previa verifica della regolarità contributiva rispetto ai tributi/canoni dell'Ente negli ultimi 5 anni.

Art. 3

Criteri generali di collocazione

3.1 L'occupazione temporanea di suolo pubblico non è consentita:

- su strade veicolari di larghezza inferiore a 5 metri a doppio senso di circolazione;
- su aree interessate da divieti di sosta permanenti;
- ad una distanza inferiore a metri 8 dagli accessi ad edifici di culto ed a metri 5 dal filo di fabbrica perimetrale, ove tale filo conduca su strada veicolare;
- più in generale, non è consentita l'occupazione temporanea di suolo pubblico, in contrasto con il codice della strada. In particolare, gli arredi utilizzati, in prossimità di intersezioni viarie, non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a 12 metri. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. La distanza tra l'area pubblica occupata temporaneamente e i passi carrai non deve essere inferiore a 2 metri, fatte salve le manovre di entrata e uscita.

3.2 È ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio di 2 metri.

3.3 Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio pubblico finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.

3.4 Gli elementi di arredo devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

3.5 L'occupazione di suolo pubblico autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico essere rimosso, qualora si verifichi sul luogo oggetto della concessione, un preminente interesse pubblico.

Art. 4

Attività

4.1 Nelle aree oggetto di occupazione sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal settore competente, nel rispetto del regolamento comunale vigente.

Art. 5

Orario

5.1 L'occupazione temporanea di suolo pubblico osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è rilasciata. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte sul suolo pubblico concesso, devono cessare alle ore 02.00, ad eccezione del venerdì e delle giornate prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 03.00 del giorno successivo.

5.2 Eventuali, piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.00.

5.3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

Art. 6

Criteri generali di realizzazione

6.1 L'area in concessione dovrà presentare, una delimitazione idonea a consentire la verifica immediata della superficie effettivamente occupata.

6.2 Non sono consentite pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati, sempre e comunque facilmente rimovibili. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse.

6.3 Sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto e purché risultino semplicemente appoggiate e, qualora localizzate in spazi alberati con pavimentazione permeabile, sollevate (fatta salva l'eliminazione delle barriere architettoniche), al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana nel terreno sottostante. Le pedane saranno realizzate in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, ovvero qualsiasi altro materiale, purché conforme alle norme tecniche vigenti, con finiture conformi ai dettati cromatici di cui ai successivi art. 8, 9 e 10 del presente regolamento.

6.4 Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti. Non devono né impedire l'ostruzione di eventuali caditoie e chiusini presenti, né impedire l'accesso ai disabili.

6.5 Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione e/o in caso d'inottemperanza provvederà l'Amministrazione Comunale addebitandone le spese al titolare dell'esercizio.

Art. 7

Elementi di arredo

7.1 Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli saranno di forma rotonda, quadrata, ovale o rettangolare. Le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli. Nelle zone A tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica e dovrà essere rispettato il contesto ambientale di riferimento.

7.2 Apparecchi riscaldanti: è consentita l'installazione di elementi riscaldanti, omologati e muniti di regolare certificazione di conformità e di sicurezza, nelle tipologie più semplici.

7.3 Cestini: è ammessa la collocazione dei cestini purché di colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

7.4 Norme generali: Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori degli arredi, dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, sempre che risultino conformi, a quelli previsti dal presente regolamento. In prossimità degli edifici vincolati, nelle piazze storiche e lungo gli assi storici, dovranno essere ricercate soluzioni unitarie quanto a tipologie, materiali e colori di coperture, arredi e fioriere.

7.4.1 Le strutture e tutti gli elementi di arredo dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche.

Art. 8

Elementi di arredo (tipologie, materiali e colori)

8.1 Nelle zone A e A1, le *Sedute* potranno essere in metallo con finitura satinata e in legno. È consentito l'uso della plastica nei casi di particolare qualità del design.

8.2 La tipologia e la cromia dei *tavoli* sarà in sincronia con il resto dell'arredo previsto e comunque, sottoposti al superiore giudizio dell'ufficio preposto. I piani potranno essere anche in materiale lapideo o in vetro.

8.3 I *tavoli* in legno saranno al naturale o tinteggiati in tonalità che non ne nasconda le venature, escludendo ogni effetto rustico.

8.4 Non ci sono limitazioni all'impiego di materiali e colori, a condizione che questi ultimi siano scelti in armonia con il contesto ambientale in cui si inseriscono.

Art. 9

Elementi di copertura (tipologie, materiali e colori)

9.1 Ombrelloni: di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti in serie o singolarmente. All'interno dello stesso intervento dovranno essere tutti della stessa tipologia e forma.

9.2 Non sono ammessi, a protezione degli arredi, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.

9.3 Gli **ombrelloni**, negli ambiti A e A1 dovranno avere una solida struttura in legno naturale, con palo centrale o laterale. Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna. Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.

9.4 Gli ombrelloni, negli ambiti B e C, dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato. Il telo di copertura dovrà essere in tinta unita o rigato, con bande larghe di dimensione uguale o maggiore di cm. 10, in colori tradizionali, favorendo la gamma dei verdi

e dei blu nelle aree in prossimità, anche visiva, del mare e la gamma delle terre dall'avorio al ruggine in prossimità, anche visiva, del paesaggio agrario.

Art. 10

Fioriere (tipologie, materiali e colori)

10.1 L'impiego di *fioriere* e di vasi ornamentali, con forma conica, cubica, parallelepipedo o cilindrica è ammesso in tutto il territorio comunale.

10.2 Nelle zone pedonali ricadenti negli ambiti A ed Al, non è consentito l'uso delle *fioriere* come elementi di delimitazione, ma esclusivamente come elementi di arredo, al fine di garantire un'adeguata permeabilità dello spazio. È impedita la collocazione, ad esempio, delle fioriere stesse agli angoli dell'area occupata o ai lati degli accessi.

10.3 Le *fioriere* o i vasi posti a delimitazione di un'occupazione temporanea di suolo pubblico, dovranno essere uguali tra di loro.

10.4 Nelle piazze e negli assi storici, nei portici e nelle gallerie, ricadenti negli ambiti A ed Al, le *fioriere* dovranno essere dello stesso tipo, adeguandosi eventualmente a quelle già installate nella stessa piazza o nella stessa strada.

10.5 Negli ambiti B le *fioriere* dovranno essere dello stesso tipo all'interno di ciascun parco e giardino.

10.6 L'altezza massima delle fioriere, di norma, non dovrà superare i 50 cm.

Materiali e colori

10.7 Negli ambiti A e Al, i *materiali* ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali, sono i seguenti:

- Terracotta;
- Rame o ghisa al naturale;
- Legno trattato e tinto in tonalità medio scura, escludendo ogni effetto rustico.

10.8 Negli ambiti B e C, i materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali, sono i seguenti:

- Terracotta;
- Rame o ghisa al naturale;

- Legno naturale o trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con l'ambiente circostante.

10.9 Negli ambiti A, Al, B e C non è consentito l'impiego di conglomerato cementizio. È consentito l'uso dei materiali plastici nei casi di particolare qualità del design.

10.10 In generale il materiale per le fioriere dovrà essere scelto in armonia con l'ambiente circostante.

10.11 Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere del tipo sempreverdi, (essenze consigliabili: lauro, pittosforo, viburno, aucuba, ilex aquifolium, lonicere).

Non è consentito l'uso di piante artificiali o disidratate.

10.12 Non è ammesso l'impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie o che siano piante velenose. La scelta dell'essenze dovrà essere riportata nella relazione di progetto.

10.13 Le piante devono essere resistenti agli agenti esterni, non devono essere ammalate, né infestate da parassiti e, comunque, mantenute in buono stato. Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni.

10.14 L'altezza massima totale, ivi compresa la fioriera, non potrà essere superiore a 1,20 metri.

Art. 11

Pubblicità sugli arredi oggetto della concessione

11.1 Sugli arredi oggetto della concessione non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, comunque non luminosi né illuminati.

Art. 12

Permessi, autorizzazioni, modalità di presentazione della domanda

12.1 Il titolare di un pubblico esercizio che intenda occupare temporaneamente suolo pubblico (o privato asservito all'uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione, che viene rilasciata dal Settore Patrimonio e Provveditorato. Le eventuali altre autorizzazioni/nulla osta/permessi necessari, dovranno essere richiesti agli Enti e/o Settori competenti, secondo la regolamentazione vigente.

12.2 Per richiedere l'occupazione temporanea di suolo pubblico, a servizio dei locali autorizzati alla somministrazione e al consumo sul posto, la domanda inoltrata tramite portale Suap deve contenere:

- generalità del richiedente;
- numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesta l'occupazione;
- dati della relativa licenza di somministrazione concessa dal Comune;
- indicazione della durata dell'occupazione di suolo pubblico desiderata e relativa superficie (massimo 12 mesi).
- autodichiarazione che attesti la regolarità contributiva rispetto ai tributi/canoni dell'Ente, negli ultimi 5 anni.

La domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima di quello previsto per l'installazione degli arredi. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di autorizzazione s'intende formato il silenzio diniego.

12.3 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area oggetto della richiesta, con le relative dimensioni e la futura disposizione degli arredi (tavoli sedute e ombrelloni) redatta da un tecnico abilitato;
- b) documentazione fotografica a colori del luogo oggetto della richiesta di occupazione;
- c) documentazione che illustri le forme, i materiali ed i colori degli elementi di arredo prescelto (scheda tecnica dei singoli arredi);
- d) nullaosta del proprietario o dell'amministratore qualora l'occupazione sia posta a meno di 2 metri dall'edificio, o su area privata a uso pubblico, e dei titolari degli esercizi adiacenti se l'area per la quale si chiede l'occupazione sconfini nei tratti fronteggianti questi ultimi;
- e) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, redatta da un tecnico abilitato;
- f) atto di impegno contenente le seguenti condizioni:
 - 1) impegno a liberare l'area alla scadenza dell'autorizzazione;
 - 2) impegno alla rimozione temporanea degli arredi qualora si verifichi un preminente interesse pubblico;

- 3) impegno alla adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
- 4) impegno a non destinare l'area occupata ad usi diversi da quello per cui viene concessa (somministrazione).

12.4. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, di cui sopra, è fissato in 60 giorni, trascorsi i quali l'istanza si intende negata ai sensi di quanto previsto all'art. 12.2 del presente regolamento.

Art.13

Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali

13.1 Il rilascio della concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico è subordinato all'acquisizione dei pareri, di competenza dell'Amministrazione Comunale, previsti dalle normative vigenti in materia.

13.2 La concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi.

13.3 Il titolare dell'esercizio a cui è rilasciata la concessione per l'utilizzo temporaneo del suolo pubblico, entro 45 giorni dalla scadenza dell'annualità, dovrà presentare una richiesta di proseguimento dell'occupazione del suolo, nella quale si attesti che permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio della stessa concessione. La comunicazione deve contenere, altresì, l'autocertificazione attestante la totale conformità a quanto precedentemente autorizzato e il persistere della regolarità contributiva rispetto ai tributi/canoni nei confronti dell'Ente degli ultimi 5anni. In allegato dovrà essere presentata una documentazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante il versamento del canone relativo all'occupazione temporanea di suolo pubblico, riferito all'anno precedente. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento di canoni o tributi.

13.4 Dell'avvenuto rilascio della Concessione il Settore Patrimonio e Provveditorato deve dare comunicazione al Settore Finanziario, alla Polizia Locale, al Settore Edilizia privata e SUE, al Settore Attività produttive e SUAP e all'Ufficio Verde pubblico in caso di aree verdi.

Art.14

Manutenzione dello spazio pubblico concesso

14.1 Lo spazio pubblico concesso deve essere mantenuto sempre in ordine ed in perfetto stato igienico - sanitario, di sicurezza e di decoro.

14.2 In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, della Polizia Locale obbliga il concessionario al ripristino dell'area secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e, in caso di inadempienza entro i successivi 30 giorni, revoca la concessione e provvede alla confisca degli arredi.

14.3 L'eventuale sostituzione di elementi di arredo, con altri uguali ai precedenti per forma materiali e colori, non richiede nuove autorizzazioni.

Art. 15

Revoca della Concessione

15.1 La concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico può essere revocata per le ragioni previste dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

15.2 La concessione può essere, altresì, revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) quando agli arredi siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato (difformità), nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e cose;
- c) quando l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, in contrasto con il piano di zonizzazione acustica;
- d) per il mancato pagamento del tributo per la concessione in corso, dalla data di concessione anche parziale.

Art. 16

Sanzioni

16.1 Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da Leggi e Regolamenti Comunali, saranno applicate le disposizioni previste dal TUEL e dalle Leggi vigenti in materia.

16.2 Salva l'applicazione della disciplina contenuta nelle norme del presente regolamento l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge n°689/81, ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

Art. 17

Misure ripristinatore

17.1 L'organo accertatore, nel verbale di accertamento, deve prescrivere la rimozione degli arredi abusivamente installati e dovrà trasmettere la corrispondente segnalazione al Settore Patrimonio e Provveditorato del Comune di Catanzaro, e quant'altro previsto per legge.

Qualora il gestore dell'esercizio, entro il tempo fissato (30 giorni), non provveda al ripristino dello stato dei luoghi, gli arredi saranno sequestrati per la successiva confisca.

17.2 Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del corpo di Polizia Locale.

Art. 18

Disposizioni di rinvio

18.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio ai vigenti Regolamenti comunali in materia di Polizia urbana, Sanità, Occupazione suolo pubblico, Canone Unico Patrimoniale, al Codice della strada, nonché al Piano di zonizzazione acustica.

Art. 19

Pagamento del Canone

19.1 Il canone relativo all'occupazione temporanea di suolo pubblico a servizio dei locali autorizzati alla somministrazione e al consumo sul posto è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi di cui all'art. 2, comma 1.

19.2 Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento CUP.

19.3 In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dallo stesso regolamento CUP, e potrà portare alla revoca della concessione temporanea di suolo pubblico.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

20.1 La struttura referente è il Settore Patrimonio e Provveditorato;

20.2 Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

20.3 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al Regolamento per la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico per gli spazi di ristoro all'aperto (Dehors) quali elemento di arredo urbano, al vigente Regolamento CUP per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento di Polizia Urbana ed al Regolamento per la Gestione del Patrimonio immobiliare del Comune.

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 04/05/2022

SECRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



Ufficio Protocollo- Albo
Pretorio

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Oggetto: : REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO
A SERVIZIO DEI LOCALI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E AL CONSUMO
SUL POSTO

Il presente Atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Dal 04/05/2022 Al 19/05/2022

CATANZARO, li 20/05/2022

f.to il Responsabile dell'Albo Pretorio
SIMONA PROVENZANO

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)